SENTENZA _90_/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Piero Carlo FLOREANI	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere Relatore
Benedetto BRANCOLI BUSDRAGHI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21439-*bis* del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

Paolo TANGANELLI**,** generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gian Carlo Soave, del Foro di Genova, in Genova, Via Palestro n. 2/7, da cui è rappresentato e difeso;

- vista la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7 giugno 2024 dal Dott. Tanganelli con cui chiedeva la definizione del giudizio con rito abbreviato, con il parere favorevole del Pubblico Ministero;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024 il relatore,

Cons. Alessandro Benigni l'Avv. Barbara Pedretti, in sostituzione dell'Avv. Gian Carlo Soave, per il Dott. Tanganelli e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale, Adriano Gribaudo;

F A T T O

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale, a seguito della denuncia di sinistro per risarcimento danni a terzi derivanti da responsabilità medica e della successiva contestazione degli addebiti, ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione, il Dott. Roberto Alessandro Vecchia, il Dott. Piero Tanganelli e la Dott.ssa Nicoletta Bisio, chiedendone la condanna del primo al pagamento della somma di € 945.000,00, del secondo al pagamento della somma di € 270.000,00 e della terza al pagamento della somma di € 135.000,00. A tali somme deve aggiungersi, per tutti, quella dovuta a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali.

2. Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10 novembre u.s., il Dott. Tanganelli aveva chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato con il parere favorevole del Pubblico Ministero, manifestando la propria disponibilità ad effettuare il versamento della somma di € 90.000,00 in favore dell'Azienda Sanitaria Ligure 3 – Genovese (di seguito ASL 3).

Nella camera di consiglio del 27 giugno 2024, il P.M. aveva confermato il proprio parere favorevole.

Con decreto 2.07.2024, n. 3, questa Sezione

giurisdizionale, previa separazione dei fascicoli, accoglieva la relativa istanza, fissando il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per gli adempimenti relativi al versamento, nonché l'udienza in camera di consiglio per l'accertamento del medesimo.

All'odierna udienza le parti processuali, concordemente, hanno chiesto emissione di sentenza di estinzione del giudizio.

D I R I T T O

L'art. 130 c.g.c consente al convenuto la possibilità di presentare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, la richiesta di giudizio abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Nella specie, a seguito dell'istanza di rito abbreviato da parte del convenuto, la Sezione, con decreto n. 3/2024, accogliendo l'istanza stessa, aveva determinato in complessivi € 90.000,00 - per le ragioni ivi esposte e che qui si intendono interamente richiamate - la somma che l'interessato avrebbe dovuto versare, fissando l'odierna camera di consiglio per l'accertamento dell'avvenuto pagamento.

In atti risulta effettuato il relativo pagamento, con bonifico del 26 luglio 2024, cui fa riscontro l'ordinativo di riscossione del 9 agosto 2024 da parte di ASL 3.

Pertanto, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Sono poste a carico del convenuto le relative spese di giustizia,

da liquidarsi a cura della Segreteria, con nota in calce.

P. Q. M.

Visto l'art. 130 c.g.c.,

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando,

D I C H I A R A

estinto il giudizio in epigrafe, n. 21439-*bis* del registro di Segreteria, nei confronti di Paolo TANGANELLI

Pone a carico del medesimo il pagamento delle spese, da liquidarsi a cura dell'Ufficio di Segreteria, con nota a margine, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

Così provveduto in Genova, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024

Il Giudice estensore	**Il Presidente**
Alessandro Benigni	*Piero Carlo Floreani*

Data deposito in segreteria 31 ottobre 2024